

**Disciplina applicabile al lavoro a distanza temporaneo  
(misura proattiva contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19)**

**1. Trattamento normativo e retributivo**

Al dipendente continua ad applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro prevista dal contratto individuale, dal contratto collettivo regionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa applicabile ai dipendenti della Regione Sardegna.

**2. Modalità di svolgimento della prestazione**

L'orario di lavoro resta quello disciplinato dal contratto individuale, dal C.C.R.L. e dai contratti integrativi.

Il dipendente continua a essere gestito dalla struttura di appartenenza, sulla quale ricade la responsabilità della verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione dei dati personali, della verifica delle prestazioni effettuate dal dipendente, di garantire il livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale e della cura della gestione degli istituti giuridici previsti dal contratto, compresa la registrazione delle prestazioni (usando il giustificativo di presenza TEL) e degli istituti di assenza nel sistema Sap-TM.

Per ogni altra modalità di svolgimento della prestazione si rinvia, in via residuale, alla medesima disciplina del bando per l'accesso al telelavoro approvato con determinazione del 22/11/2018 n. 34266 /1822.

**3. Obblighi dipendente**

Il dipendente adempie ai compiti assegnati nei termini previsti e svolge la propria attività in modo da non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo.

Il dipendente **si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro** e, in particolare:

- a) all'uso corretto delle attrezzature;
- b) al rispetto categorico delle modalità e orari di lavoro al video terminale e delle relative pause, previsti dall'organizzazione aziendale e regolati dalle norme vigenti e dal contratto di lavoro;
- c) al rispetto delle eventuali prescrizioni indicate dal Medico competente nel giudizio di idoneità;
- d) a sottostare agli obblighi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, prendendosi cura della sicurezza di sé, degli altri e dello spazio lavorativo, utilizzare con diligenza la postazione di lavoro: tenere in buono stato i locali e gli impianti dell'immobile, presso il quale opera; far eseguire, a personale abilitato, ogni intervento di manutenzione dei sistemi operativi, delle attrezzature e degli impianti;
- e) ad adottare tutte le misure per garantire che il luogo dove effettuerà la prestazione lavorativa garantirà l'idoneità allo svolgimento della medesima, in conformità alle norme di sicurezza vigenti.

Il dipendente si impegna, altresì, a rispettare **le prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati**.

Rimane fermo in capo al dipendente l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni previste dalle fonti normative e contrattuali vigenti per i dipendenti che prestano la loro attività in sede.

**4. Costi**

Non sono previsti costi per l'Amministrazione. Le parti concordano che le spese connesse ai consumi energetici e di connessione internet siano a carico del dipendente.